

STATUTO SOCIALE



**BANCA POPOLARE
DI APRILIA**



GRUPPO BPER

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

Articolo 1

E' costituita la società Banca Popolare di Aprilia società per azioni.

Essa deriva dalla trasformazione in società per azioni, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci del 18.10.98, della società nella preesistente forma di società cooperativa a responsabilità limitata avente identica denominazione.

La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

La società fa parte del gruppo bancario "Banca Popolare dell'Emilia Romagna". In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.

Articolo 2

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito.

Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni in vigore, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale; può altresì emettere obbligazioni, anche convertibili, in azioni.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

La società ha sede legale in Aprilia (LT) nei locali adibiti ad uffici della Direzione generale.

Con le autorizzazioni prescritte, può istituire dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 6.671.440 ed è rappresentato da numero 1.667.860 azioni ordinarie, da nominali Euro 4 cadauna.

Articolo 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

In caso di comproprietà di una azione, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto e l'elezione di domicilio all'indirizzo risultante dal libro soci, per ogni rapporto con la medesima.

Per ogni controversia concernente i rapporti sociali è attribuita competenza esclusiva all'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la società.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 8

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

a) all'Assemblea dei soci;

- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Comitato esecutivo, ove nominato;
- d) al Collegio sindacale;
- e) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Essa è convocata, nei modi e nei termini di legge, su delibera del Consiglio di amministrazione, presso la sede della società od in altro luogo, purché sul territorio italiano, indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, il compenso annuo da corrispondersi ai componenti del Consiglio di amministrazione;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;

- approva le politiche di remunerazione a favore di amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

Le sottoscrizioni dei richiedenti devono essere autenticate da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari, attestanti la legittimazione dei richiedenti.

Articolo 11

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Possono partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla società, in conformità alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega deve essere conferita in forma scritta ed autenticata nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta e diretta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 18, commi terzo e quarto.

In loro mancanza, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Nell'Assemblea ordinaria funge da Segretario chi esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione, come da successivo articolo 18.

Peraltro, ove lo ritenga opportuno, il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'intervento di un notaio per la redazione del verbale o chiamare ad assumere tale funzione un socio designato dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto del socio a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa, di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni.

Il Presidente può nominare, tra i soci intervenuti, due o più scrutatori che lo assistono nel controllo delle votazioni.

Articolo 13

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

La cessione dell'azienda bancaria ed il trasferimento della sede sociale fuori dalla regione Lazio devono essere deliberati, in ogni caso, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto palese.

Articolo 14

Ove la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non fosse esaurita in una seduta, il Presidente può prorogare l'Assemblea non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella seconda tornata, l'Assemblea si ricostituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per quella di cui rappresenta la continuazione.

Articolo 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale redatto dal Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, quando nominati.

Nei casi di legge ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 18, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione è formato da un minimo di 7 fino ad un massimo di 11 componenti, sempre in numero dispari, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

Essi durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Almeno uno degli Amministratori ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette componenti, debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art.2399, primo comma, lettere b) e c) del Codice Civile. Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.

L'elezione degli Amministratori avviene con il sistema del voto di lista.

Possono presentare una propria lista di candidati, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità, gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 3,5% del capitale sociale.

Ogni azionista e gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) non possono presentare o concorrere alla presentazione di più di una sola lista. Le presentazioni effettuate in violazione di tale divieto non sono attribuite ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati devono essere indicati in numero non superiore al numero massimo di componenti del Consiglio previsto dallo statuto e devono essere elencati nella lista mediante un numero progressivo.

Almeno due candidati, da inserirsi fra i primi sei indicati nella lista, debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal comma terzo.

Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti presentatori con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione, corredate:

a) da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

b) dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal comma terzo;

c) dall'indicazione dell'identità degli azionisti presentatori e della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

La mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista comporta solamente l'esclusione di detti candidati e non determina

L'inammissibilità della lista cui essi appartengono.

L'elezione si svolge con le seguenti modalità.

L'Assemblea, determinato preliminarmente, con votazione a maggioranza relativa, il numero dei componenti il Consiglio, procede alla votazione delle liste ammesse al voto.

Ogni avente diritto al voto non può votare più di una sola lista e gli aventi diritto al voto appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) non possono votare liste diverse. I voti espressi in violazione di tali divieti non sono attribuiti ad alcuna lista.

Nel caso vengano presentate ed ammesse più liste:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati, tutti gli Amministratori da eleggere tranne quelli che dovessero risultare assegnati alla seconda lista ai sensi della seguente lettera b);

b) dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, che abbia conseguito tanti voti rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale, vengono tratti nell'ordine progressivo in cui sono indicati:

(i) un Amministratore, ove i voti da essa conseguiti rappresentino meno del 10% del capitale sociale;

(ii) due Amministratori, ove i voti da essa conseguiti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Nel caso in cui sia presentata e/o ammessa una sola lista, da essa sono tratti tutti gli Amministratori da nominare.

Nel caso in cui non siano presentate e/o ammesse liste, ciascun azionista ha

facoltà di proporre all'Assemblea candidature in numero non superiore al numero massimo di componenti del Consiglio previsto dal comma primo, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al comma decimo, lettere a), b) e c). L'Assemblea, determinato preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio, vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea, svoltasi la votazione e verificato, sulla base delle dichiarazioni dei candidati, che vi sia, tra quelli che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dal comma terzo, proclama gli Amministratori eletti. Qualora non vi sia, tra i candidati che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dal comma terzo, l'Assemblea nomina, in sostituzione di quelli che hanno ottenuto il minor numero di voti e che non risultano indipendenti, altri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza; in tal caso gli azionisti hanno facoltà di proporre all'Assemblea nuove candidature, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al comma decimo, lettere a), b) e c).

Articolo 17

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio i dipendenti della società.

Fermo restando quanto previsto al successivo comma quarto per la sostituzione di Amministratori che sono stati tratti, ai sensi dell'articolo 16, dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più

Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea; gli Amministratori così nominati rimangono in carica fino alla prossima Assemblea.

Per la sostituzione di Amministratori che, ai sensi dell'articolo 16, sono stati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero dall'unica lista presentata e/o ammessa ovvero che sono stati nominati in assenza di liste, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea tante candidature quanti sono gli Amministratori da nominare, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità. Le candidature devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 16, comma decimo, lettere a), b) e c). L'Assemblea vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Agli Amministratori venuti a mancare che, ai sensi dell'articolo 16, sono stati tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, subentrano, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, i candidati non eletti indicati nella medesima lista, per i quali continuino a sussistere le condizioni previste dall'articolo 16, comma decimo, lettera b).

Quando non sia possibile procedere, ai sensi del precedente comma quarto, alla sostituzione di Amministratori tratti dalla lista risultata seconda per numero

di voti conseguiti, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea tante candidature quanti sono gli Amministratori da nominare, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità. Le candidature devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 16, comma decimo, lettere a), b) e c). L'Assemblea vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

In ogni caso, qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente e non permanga nel Consiglio di Amministrazione il numero minimo di Amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 16, comma terzo, è necessario che il sostituto sia in possesso di tali requisiti.

Articolo 18

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e uno o più Vice Presidenti (di cui uno con le funzioni di Vicario), che durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Amministratori, e ne determina attribuzioni e poteri.

Il Presidente svolge le funzioni assegnategli dalla legge, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di

controllo e degli eventuali comitati interni.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario, le funzioni del Presidente sono demandate nell'ordine: al Vice Presidente; al Consigliere più anziano di età.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore generale, da altro componente la Direzione generale in caso di sua assenza, ovvero da un Consigliere designato dal Presidente.

Articolo 19

Il Consiglio è convocato di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne venga fatta richiesta motivata dal Collegio sindacale o da un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali si può prescindere da tale termine.

Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi nella medesima forma e nello stesso termine.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione, si tengano per teleconferenza o videoconferenza, ovvero con altro idoneo strumento

tecnico, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e ove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.

Articolo 20

Le votazioni in seno al Consiglio sono palesi o segrete.

Questa seconda forma deve essere sempre adottata quando si tratta della nomina di persone o ne sia fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri in carica.

Articolo 21

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- c) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili;
- d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- e) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- f) l'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza;
- g) la determinazione dei budgets annuali di spesa;

- h) il trattamento economico, le nomine e le cessazioni riguardanti il personale da inquadrarsi, ovvero inquadrato, nella categoria dei dirigenti;
- i) i contratti integrativi del personale dipendente;
- l) quando deliberate dall'Assemblea, l'attuazione delle operazioni sul capitale sociale e delle emissioni di prestiti obbligazionari convertibili;
- m) le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- n) la costituzione di eventuali comitati o commissioni e la determinazione delle relative funzioni, competenze e durata;
- o) la nomina, la cessazione o la revoca del Direttore generale e dei componenti della Direzione generale, e la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché la determinazione del loro trattamento economico;
- p) la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- q) la formazione del progetto di bilancio e delle proposte di riparto dell'utile d'esercizio;
- r) le proposte di modifica statutaria;
- s) la remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo statuto, sentito il parere del Collegio sindacale;
- t) la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti, la costituzione del Comitato Esecutivo determinandone composizione, competenze e durata, il conferimento di deleghe agli amministratori in relazione a specifiche materie;
- u) la designazione e la nomina di amministratori e sindaci di enti di ogni tipo in ordine ai quali la società sia chiamata a provvedere.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale, nelle votazioni palesi, il voto di chi presiede; in quelle segrete, la proposta messa ai voti si intende respinta.

Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alle lettere c) e d) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie sopra elencate, ad eccezione di quelle inerenti l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili, devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.

Articolo 22

Il Consiglio può costituire un Comitato esecutivo formato da Amministratori, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato Esecutivo cui venga chiamato a far parte.

Il Consiglio può attribuire al Direttore generale ed altri componenti la Direzione Generale poteri in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, determinando i limiti della delega.

Entro prefissati limiti di importo, graduati in relazione alle funzioni esplicate ed al grado ricoperto, poteri in materia di erogazione del credito possono essere anche attribuiti a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze.

Delle decisioni assunte dai titolari delle deleghe, dovrà essere data notizia al Consiglio in sua successiva adunanza.

Il Consiglio ha la facoltà di nominare commissioni con funzioni consultive determinandone la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento ed

il compenso, scegliendone i componenti tra gli esponenti delle realtà socio economiche del territorio di riferimento.

Articolo 23

I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono fissati dall'Assemblea dei soci.

I compensi per i Consiglieri investiti di particolari cariche statutarie sono fissati dal Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale.

Articolo 24

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale, da iscriversi nel relativo libro e da sottoscrivere da chi presiede e dal Segretario.

I verbali ed i loro estratti, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte dal Consiglio.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso annuo spettante ai Sindaci effettivi, fisso per l'intero periodo del loro mandato. Ai Sindaci compete, inoltre, il rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della loro attività.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Qualora venga a mancare il Presidente del

Collegio Sindacale, fino alla prima successiva Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età tra i sindaci effettivi.

Per la composizione del Collegio Sindacale valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 17, primo comma del presente statuto.

Articolo 26

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, accerta l'efficacia di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia; adempie, comunque, a tutte le funzioni ed esercita i poteri previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Il Collegio sindacale e, anche individualmente, i Sindaci, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti, possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio sindacale può altresì chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Verbali ed atti del Collegio sindacale devono essere sottoscritti da tutti gli intervenuti.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 27

La Direzione generale è composta dal Direttore generale e, se nominato, da un Vice Direttore generale.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la sospensione e la revoca dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

Il Direttore generale è il capo del personale. Egli propone le assunzioni, le promozioni, le revoche e può sospendere provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone al Consiglio di amministrazione.

Articolo 28

Il Direttore generale prende parte, con funzione consultiva, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e, con facoltà di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo, ove costituito, svolgendovi anche le funzioni di cui all'art. 18 del presente statuto. Partecipa, altresì, alle riunioni di ogni altro Comitato o Commissione eventualmente costituiti con funzioni consultive, anche in materia di erogazione del credito.

Coadiuvato dagli altri componenti la Direzione generale, egli dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi amministrativi e sovrintende al funzionamento della Banca ed allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, secondo le direttive degli Organi amministrativi stessi; avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti nei limiti dei poteri delegatigli dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità del grado stesso.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 29

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente nonché, in caso di assenza o impedimento anche temporanei del Presidente, a chi ne fa le veci in base a quanto stabilito all'art. 18.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio ai Vice Presidenti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale ed agli altri componenti la Direzione generale, per determinati atti o categorie di atti.

Al Direttore generale ed, in sua vece, agli altri componenti la Direzione generale, anche disgiuntamente fra di loro, spetta la firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio, per determinate categorie di atti, a dirigenti e dipendenti della società.

Il Presidente e chi ne fa le veci in base a quanto stabilito dall'art. 18, possono conferire mandati e procure anche ad estranei alla società, per il compimento di determinati atti ed affari e per la rappresentanza della società in giudizio.

BILANCIO, UTILI E RISERVE

Articolo 30

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente statuto.

Articolo 31

L'utile netto risultante dal bilancio sarà così ripartito:

- una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge a riserva legale;
- una quota non inferiore al 25% a riserva statutaria;
- una quota non superiore al 3% a disposizione del Consiglio, da devolvere a fini di beneficenza, assistenza e pubblico interesse in ambito locale;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea, per il dividendo degli azionisti e per le destinazioni che l'Assemblea stessa vorrà determinare, su proposta del Consiglio di amministrazione.

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui sono esigibili, sono devoluti alla riserva straordinaria.

RECESSO DEI SOCI E SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 32

Il recesso dei soci dalla società - che non può avere luogo per i soci assenti, dissenzienti od astenutisi in sede di approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari - è disciplinato dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 33

La disposizione di cui al primo comma dell'art.25, quale modificata dall'Assemblea con delibera in data 27 novembre 2009, entrerà in vigore a partire dalla scadenza del mandato del Collegio sindacale nominato dall'Assemblea con delibera in data 14.04.2008.

AVVERTENZA

L'indice ed i corrispondenti sottotitoli in corsivo indicati per ogni articolo, sono stati apposti per pura comodità di consultazione e non fanno parte integrante del testo di Statuto in vigore.

Registrato a Latina il 21/9/1968 al n° 2081 Vol. 56 Mod. I Atti pubblici. Omologato il 16/10/1968, e iscritto al Tribunale di Latina il 9/1/1969 al n° 664-2280 Registro Società.

Modificato con atto aggiuntivo del 19/11/1968. Registrato a Latina il 25/11/1968 al n° 2806 Vol. 57 Mod. I Atti pubblici. Omologato il 12/12/1968, depositato e iscritto il 9/1/1969 al n° 27 del Registro d'Ordine n° 2280 Registro Società.

Modificato dall'assemblea straordinaria del 20/4/1975. Registrato a Latina il 5/5/1975 al n° 2161 Mod. 71/M. Omologato in data 8/7/1975 n° 423/75, depositato e iscritto il 12/7/1975 al n° 2060 Registro d'Ordine al n° 2280 Registro Società.

Modificato dall'assemblea straordinaria del giorno 11/4/1976. Registrato a Latina il 20/4/1976 al n° 2202 Mod. 71/M.

Modificato dall'assemblea straordinaria del giorno 13/11/1983. Registrato a Latina il 5/1/1984 al n° 152 Mod. 71/M.

Modificato dall'assemblea straordinaria del giorno 13/4/1986. Registrato a Latina il 2/5/1986 al n° 2652 Mod. 71/M. Omologato in data 12/5/1986 n° 499/86, depositato e trascritto il 20/5/1986 al n° 3048 Registro d'Ordine n° 2280 Registro Società.

Modificato dall'assemblea straordinaria del giorno 16/4/1989. Registrato a Latina il 24/4/1989 al n° 1045 Mod. 71/M. Omologato in data 30/5/1989 n° 580/89, depositato e trascritto il 7/6/1989 al n° 5294 Registro d'Ordine n° 2280 Registro Società.

Modificato dall'assemblea straordinaria del giorno 22/4/1992. Registrato a Latina il 29/4/1992 al n° 1351 Mod. 1. Omologato in data 2/6/1992 n° 568/92, depositato e trascritto il 9/6/1992 n° 2280 Registro Società.

Modificato dall'assemblea straordinaria del giorno 29/4/1995. Registrato a Roma l'8/5/1995 - atti pubblici. Omologato in data 30/5/1995 n° 616/95, depositato e trascritto il 21/6/1995 n° 2280 Registro Società.

Modificato dall'assemblea straordinaria del giorno 18/10/1998. Registrato a Latina il 26/10/1998 al n° 3048 Serie IV. Omologato in data 14/11/1998 n° 1615/98, depositato e trascritto il 18/11/1998 al n° 2280 Registro Società.

Modificato dall'assemblea straordinaria del 28/4/2000. Registrato a Latina il 5/5/2000 al n° 1515 Mod. 1. Omologato dal Tribunale di Latina il 20/7/2000 al n° 1137/2000 e depositato presso il Registro delle Imprese di Latina in data 1/8/2000 al n° 2280 Registro Società.

Modificato dall'assemblea straordinaria del 29/6/2004. Registrato a Latina il 1/7/2004 al n° 3198 Mod. 1, e depositato presso il Registro delle Imprese di Latina in data 15/7/2004 al n° 2280 Registro Società.

Modificato dall'assemblea straordinaria del 27/11/2009. Registrato a Latina l'11/12/2009 al n° 16246 Serie IT, e depositato presso il Registro delle Imprese di Latina in data 28/12/2009 al n° 2280 Registro Società.

Modificato dall'assemblea straordinaria del 24/11/2010. Registrato a Latina il 1/12/2010 al n° 15832 serie IT, e depositato presso il Registro delle Imprese di Latina in data 7/12/2010 al n° 2280 Registro Società.